



COMUNE DI TRADATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2021.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Tradate, a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.
3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 30.000 abitanti.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.
4. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso Funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al Concessionario.

Art. 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il Concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.
3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.
4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un Concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

TITOLO III

CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 8 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 6 sia che le stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;
- h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 5 giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 20 giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse entro 30 giorni.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale.

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 11 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

b) pagamento, se dovuti, dei diritti e delle spese relativi all'atto;

c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;

d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;

e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con

versamento di deposito cauzionale, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui al punto precedente deve essere consegnata contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal Concessionario;

b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;

c) gli obblighi del Concessionario;

d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 13 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo Concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 17 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 18 – Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 30.000 abitanti, pari ad € 40,00.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 19 – Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 30.000 abitanti, pari ad € 0,70.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 22 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 23 – Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa standard, di cui agli artt. 18 e 19, si applicano coefficienti diversi in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 24 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 26 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.
2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 27 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Giunta Comunale che determina le tariffe sono previste riduzioni per le seguenti occupazioni:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
 - c) con spettacoli viaggianti;
 - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti disabili;
 - h) i passi carrabili;
 - i) le occupazioni di aree in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - l) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
 - m) le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

TITOLO IV

PARTE I

CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 29 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente Titolo del regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 30 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente Titolo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente Titolo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 31 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda all'Ufficio Comunale competente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento delle insegne di esercizio è di competenza dell'Ufficio Polizia Locale, previo parere, quando necessario, dell'Ufficio SUE (Sportello Unico Edilizia).

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è di competenza dell'Ufficio Polizia Locale ed è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al periodo precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere comunque il titolo per l'esposizione.

Art. 32 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

Per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

Manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Questi dovranno essere installati adeguandosi alle dimensioni, forme e colori stabiliti dai regolamenti comunali in materia.

Impianto di pubblicità o propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce

indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 33 - Istruttoria amministrativa

1. Gli Uffici comunali competenti ricevono l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avviano il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale, per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità, e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 34 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio

nome inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 31 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 35 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro un anno dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Art. 36 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al Concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 37 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del Concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 38 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 39 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 40 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano

Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale.

Art. 41 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
- 7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 42 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

- 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente Titolo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
- 2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.
5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 43 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 44 – Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 45 – Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 30.000 abitanti, pari ad € 40,00.
2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, è pari ad € 0,70.
3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 46 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato e fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento; per quella di superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 47 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 48 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 49 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 50 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Giunta Comunale che determina le tariffe sono previste riduzioni per le seguenti occupazioni:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
 - c) con spettacoli viaggianti;
 - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 51 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
 - e) le insegne di esercizio di attività storiche e di tradizione iscritte nell'apposito elenco regionale che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, finché permangono le insegne originarie;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 52 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' fatto divieto di posizionare impianti pubblicitari sui tratti lungo le strade provinciali (S.P. ex S.S. 233 "Varesina", S.P. 2 "Strà Pidica", S.P. 2 dir. "Dei Pusterla", S.P. 19 "Della Cerrina". S.P. 46 "Della Valle Olona").

5. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati all'interno del centro abitato, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Art. 53 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. Su tutto il territorio comunale è vietato effettuare pubblicità fonica con ogni tipo di veicoli o a piedi. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza, sanitaria o dal Sindaco.

Art. 54 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO IV

PARTE II

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 55 – Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politicoideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 56 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 57 – Piano degli impianti

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano degli Impianti pubblicitari finalizzato ad individuare la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.

2. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve altresì individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

3. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con uno specifico numero d'ordine progressivo e con il logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.

4. Gli impianti comunali devono essere numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione dell'Ufficio competente alla loro gestione.

5. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Art. 58 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il canone a favore del Comune o del Concessionario che provvede alla loro esecuzione, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati dalla Giunta Comunale.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 59 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 60;
 - b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro iscritti negli elenchi comunali;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Art. 60 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 61 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. L'Ente impositore o il Concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione.
10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 62 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 63 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;

b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

TITOLO IV

PARTE III

CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 64 – Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837, L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al Titolo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 65 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 66 – Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune – Ufficio SUAP - con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 67 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 68 – Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 30.000 abitanti, pari ad € 40,00 al metro quadrato.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 69 – Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827, L. 160/2019, il Comune di Tradate applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 30.000 abitanti, pari ad € 0,70 al metro quadrato.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 70 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 71 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 72 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali.

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 68 e 69, frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 73 – Riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione fra il 30 e il 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi degli articoli precedente, da definire con la deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.

Art. 74 – Esenzioni

1. Non sono previste esenzioni.

TITOLO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 75 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriali successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
5. Il canone deve essere corrisposto in n. 2 rate semestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 e il 31/07 di ogni anno).

Art. 76 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

Art. 77 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

Art. 78 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone per occupazioni temporanee, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 79 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del Settore di riferimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 80 – Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 81 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato del 20 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone od all'indennità di cui al comma precedente maggiorati del 20 per cento, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra.

Art. 82 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.
6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.
7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che

il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.

12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 83 – Riscossione coattiva/forzata

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 84 – Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

4. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 85 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla

competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 86 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 87 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 88 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2021, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).